

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

Art. 1 - Organi tecnici

A. ORGANI TECNICI NAZIONALI

Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A. composti da un Responsabile e più componenti, sono:

- a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e B (C.A.N.)
- b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C1 e C2 (C.A.N.C)
- c. Commissione Arbitri per i Campionati Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (C.A.N.D)
- d. Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi e calcio femminile (C.A.I.)
- c. Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5)

C. ORGANI TECNICI PERIFERICI

Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:

- a. Comitato Regionale Arbitri-C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.);
- b. Organo Tecnico Provinciale (O.T.P.) ove previsto;
- c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).

Art. 2 - Linee guida per gli Organi Tecnici

1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo ed amministrativo fissate dal Comitato Nazionale.
2. Gli organici degli associati, esaminate le proposte degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali, sono stabiliti dal Comitato Nazionale per ogni stagione sportiva.
3. Gli arbitri effettivi (A.E.), gli assistenti dell'arbitro (A.A.) e gli osservatori arbitrali (O.A.) incorsi durante l'ultima stagione sportiva in provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione, non possono essere proposti per il passaggio di categoria.
4. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza.
5. Gli A.E., A.A., ed O.A. non possono essere confermati nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da:
 - a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione, sospensione disciplinare, complessivamente superiore ad un anno adottati negli ultimi 10 anni, dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - b. condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.
6. Gli A.E., A.A. ed O.A. possono essere avvicendati dal ruolo, indipendentemente dalle stagioni di appartenenza.

Art. 3 – Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati

1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione, devono essere inseriti:
 - a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento aggiornato personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari che comunque riguardino l'arbitro stesso;
 - b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente;
 - c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati

autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio e ogni altro dato ritenuto utile) soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare;

2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato, a loro disposizione ad inserire:

- a. un foglio notizie di cui al punto 1.c;
- b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
- c. copia delle eventuali lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
- d. l'ultima scheda tecnica.

3. Sulla scheda tecnica dell'A.E., A.E.S. o dell'A.A. debbono risultare:

- a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. ed il loro risultato;
- b. i rifiuti giustificati o ingiustificati
- c. il cognome, la sezione degli O.A. ed il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.

4. Sulla scheda tecnica dell'O.A. deve risultare:

- a. il cognome, la Sezione degli A.E., A.E.S. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno;
- b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
- c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;
- e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di eventuale visionatura congiunta.

Art. 4 - Trasmissione fascicolo personale tecnico

Il fascicolo personale tecnico degli A.E., A.A. e O.A., passati a disposizione di altro O.T., deve essere tempestivamente trasmesso a quello di nuova appartenenza.

Per il passaggio alla CAI e CAN 5 e tra OTN sarà trasmessa la documentazione di cui all'art. 3.2. Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.

Art. 5 - Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali

1. Gli A.E., A.E.S. ed A.A. debbono essere in possesso del certificato d'idoneità alla "attività agonistica", rilasciato a norma di legge, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.

2. Gli O.A. debbono essere in possesso di idoneità all'attività sportiva non agonistica rilasciato da un medico di medicina generale del S.S.N.

3. Qualora l'O.T. di appartenenza sia diverso dall'O.T.S. l'associato deve consegnare copia del certificato di idoneità anche al suo Presidente di Sezione. Ai fini dell'utilizzo degli ufficiali di gara, il certificato di idoneità deve essere in corso di validità.

4. Ogni qualvolta un A.E. o un A.A. chieda di riprendere l'attività interrotta, oltre i due mesi per malattia od infortunio, l'Organo Tecnico competente deve preventivamente accertarsi della recuperata idoneità richiedendo l'accertamento sanitario al Responsabile del Modulo Bio-medico dell'A.I.A. per gli interessati a disposizioni degli Organi Tecnici Nazionali e al Fiduciario Sanitario Regionale per gli interessati a disposizione del C.R.A.. L'O.A. invece deve produrre un nuovo certificato d'idoneità fisica generica.

5. Gli A.E., A.E.S. ed A.A. debbono superare i test atletici programmati dagli OO.TT..

6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilirà ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare.

7. Gli A.E. A.E.S. ed A.A. che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli al termine della stagione sportiva.

8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono, di norma, essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione, e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza

Art. 6 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali

1. Gli A.E e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali in attività devono essere impiegati, di norma, con turni regolari e controllati per ogni stagione sportiva da O.A. e, in ogni caso, almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T..

2. Gli A.E. e A.A. a disposizione dell'O.T.R., in ragione dell'età, devono essere controllati, nel corso di ogni stagione sportiva:

a. almeno una volta quelli in età non più selezionabile;

b. almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T..

3. Gli A.E. e A.E.S.. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:

a. dal TUTOR nella fase di avviamento all'attività in non più di tre gare;

b. almeno una volta, se abbiano compiuto il 25° anno di età;

c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;

d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. almeno tre volte, di cui una da parte dell'O.T.S. o di uno dei collaboratori di cui all'art. 35.3 e 35.4

4. Il voto da assegnare all'A.E., A.E.S. ed A.A. deve risultare da una completa stesura, da parte dell'O.A. e dell'O.T., delle relazioni in vigore nella stagione sportiva presso gli OO.TT. di competenza, approvate dal Comitato Nazionale.

5. Al termine di ogni visionatura gli O.A., operanti in seno agli OO.TT. periferici, dovranno rilasciare riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara.

6. Il voto definitivo sarà risultante dalla media tra quello assegnato dall'O.A. e quello ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione, che, in funzione di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa, comunque non potrà essere superiore o inferiore di 0,50 rispetto al voto dell'O.A.. Gli OO.TT. che operano nei campionati professionistici hanno la facoltà di utilizzare per esprimere il voto, mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali.

7. Gli OO.TT., per la determinazione della media globale definitiva per ogni A.E., A.E.S. ed A.A., procederanno come segue:

- media dei voti assegnati dagli O.A.

- media dei voti assegnati dall'O.T.;

- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

8. A livello di OO.TT. periferici è ammessa la visionatura congiunta esclusivamente tra O.T. e O.A..

9. La posizione nella graduatoria finale non determina automaticamente le proposte di promozione e avvicendamento, ma la stessa ha valore indicativo per un elenco che ogni O.T., dovrà predisporre nella compilazione della relazione di fine stagione, indicando eventuali altri criteri con apposita relazione per le definitive valutazioni del Comitato Nazionale.

10. L'O.A. deve assicurare, per ogni stagione sportiva, notevole e qualificata attività, con un minimo di otto visionature comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR. Qualora, per cause a lui imputabili, non svolga un'attività che possa essere considerata tale, deve essere avvicendato dal ruolo, senza pregiudizio di altri eventuali provvedimenti che l'O.T. riterrà di proporre all'A.I.A.

11. Gli OO.TT. devono valutare la relazione dell'O.A. attribuendole un voto, secondo un criterio numerico stabilito dal Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale.

12. La valutazione degli O.A., da parte dell'O.T., per una graduatoria finale, dovrà essere eseguita come segue:

- media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni;

- media dei voti delle eventuali visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le coovisionature stesse.

La media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma di quelle sopra indicate diviso due.

13. La C.A.N.C, C.A.N. D, C.A.I. e C.A.N. 5 dovranno far pervenire agli associati e per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A. e di Sezione le medie degli A.E, degli A.A. ed O.A., rispettivamente come segue:

- entro il 31 gennaio di ogni anno con la situazione aggiornata almeno al 31 dicembre dell'anno precedente;

- entro il 30 aprile con la situazione aggiornata almeno al 31 marzo.

14. I Presidenti dei C.R.A., nel rispetto della stessa tempistica, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione i tabulati per l'attività degli associati operanti per l'O.T.R..

Art. 7 - Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali

Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino:

- a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E, A.A. e O.A.;
- b. il numero delle gare;
- c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine;
- d. l'attività internazionale;
- e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali;
- f. le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti;
- g. gli episodi di violenza commessi nei confronti di associati da parte di calciatori, tesserati ed estranei.

Art. 8 - Incidenti

Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente la Segreteria dell'A.I.A. degli eventuali incidenti occorsi ad associati, di una certa gravità, nell'espletamento della loro funzione, in particolare in caso di danni fisici e/o danni materiali.

Art. 9 – Rilievi

1. I rilievi di carattere tecnico ad associati devono essere comunicati per iscritto agli interessati con le seguenti modalità:

- a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A. ed al Presidente di Sezione competente, ad eccezione della C.A.N. che la invia al Presidente dell'A.I.A.;
- b. dall'Organo Tecnico Regionale con copia riservata al Presidente di Sezione;
- c. dall'Organo Tecnico Provinciale, ove previsto, con copia riservata al Presidente del C.R.A. e ai Presidenti delle Sezioni competenti;
- d. dall'Organo Tecnico Sezionale con copia riservata al Presidente del C.R.A. ed al Presidente di Sezione se l'associato appartiene a Sezione diversa dalla sua.

Art. 10 - Sospensioni dall'attività

1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A..

2. La comunicazione della sospensione deve essere inviata in copia:

- a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A. ed al Presidente di Sezione competente;
- b. dall'Organo Tecnico Regionale al Presidente di Sezione;
- c. dall'Organo Tecnico Provinciale al Presidente del C.R.A. ed ai Presidenti delle Sezioni competenti;

d. dall'Organo Tecnico Sezionale al solo interessato ed eventualmente al Presidente di Sezione se non svolgente funzioni di O.T..

3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.

Art. 11 - Controllo Organi Tecnici Periferici

Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva.

Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali o Provinciali.

Art. 12 - Controllo Organi Tecnici Sezionali

Il controllo degli Organi Tecnici Sezionali è realizzato tramite il C.R.A., seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 13 - Visite alle sezioni da parte dei C.R.A.

I Presidenti dei Comitati Regionali dell'A.I.A. o componenti dai medesimi delegati devono, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, possibilmente entro la fine del girone d'andata dei campionati di competenza, far visita alle Sezioni A.I.A., per intrattenere gli A.E., gli A.A. e gli O.A. a loro disposizione sull'andamento tecnico inerente alla loro attività.

TITOLO SECONDO-ATTIVITA' ARBITRALE

Art. 14 - Limiti di età

1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 15° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N., salvo quanto previsto dall'art. 47.1 del Regolamento A.I.A., per gli arbitri effettivi internazionali inquadrati nella categoria Elite-UEFA.;
- il 36° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;
- il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D;
- il 30° per coloro che operano a disposizione della C.A.I.;
- il 40° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R.;

2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N.;
- il 37° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N.C;
- il 33° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D;
- il 45° anno per coloro che operano a disposizione degli OO.TT. Regionali.

3. I predetti limiti di età non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile.

4. L'O.T. può proporre al Comitato Nazionale la deroga motivata alle norme di cui ai precedenti punti 1 e 2 per i passaggi di associati in possesso di particolari capacità tecniche e di età non superiore ad un anno dai limiti stabiliti nel numero massimo del 20% rispetto a quelli previsti.

5. Gli arbitri fuori quadro sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S. purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica fino al 50° anno di età.

6. O.A. e Tutor : l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento fino al compimento del 75° anno di età al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno). L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica.

Il TUTOR può operare anche oltre il 75° anno di età.

Art. 15 - Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali

1. Gli organici degli A.E., A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, in relazione alle esigenze, sono fissati dal Comitato Nazionale, di norma, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva.

2. In particolare per gli A.E. della C.A.N., C.A.N. C, C.A.N. D, C.A.I. e C.A.N. 5 l'organico sarà in funzione al numero delle società partecipanti ai campionati di competenza.

3. Gli organici degli arbitri sono stabiliti dal Comitato Nazionale in base alle promozioni e agli avvicendamenti di fine stagione, ferme restando le seguenti indicazioni di massima:

-promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 5;

-promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 20;

-promozioni dalla C.A.I. alla C.A.N. D in numero di 60;

-promozioni dall'O.T.R. alla C.A.I. in numero di 70;

-avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 5;

-avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 15;

-avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 50;

-avvicendamenti dalla C.A.I. in numero di 30.

4. Il Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, d'intesa con la C.A.N. D e la C.A.I., stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A., del numero minimo delle promozioni spettanti.

5. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno pre campionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.

Art. 16 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.I.

Possono essere proposti per il ruolo C.A.I. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 28° anno di età;

b. essere rimasti, a decorrere dal 18° anno di età, per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;

c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 5 ed un massimo di 7 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 3 volte, riportando una media globale finale di idoneità alla categoria superiore.

Tutte le relazioni delle visionature dell'arbitro selezionato effettuate durante l'ultima stagione sportiva, dovranno pervenire al Comitato Nazionale che le trasmetterà alla C.A.I. dopo averle valutate, unitamente alla proposta di immissione nel ruolo.

Art. 17 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. D

1. Possono essere proposti per il ruolo C.A.N. D gli arbitri in base ad una graduatoria di merito in ambito nazionale ed agli organici di fine stagione, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto alla data del 30 giugno, il 30° anno di età;

b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 7 volte e da componenti l'Organo Tecnico per almeno 2 volte, riportando una media globale finale di idoneità alla categoria superiore.

Art. 18 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. C

1. Possono essere proposti per il passaggio alla C.A.N. C gli A.E. che:
 - a. alla data del 30 giugno non abbiano compiuto il 32° anno di età;
 - b. siano stati visionati con esito favorevole, nella stagione sportiva precedente, da almeno sette O.A. e da almeno tre componenti l'Organo Tecnico.

Art. 19 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N.

- Possono essere proposti per il passaggio alla C.A.N. gli arbitri che:
- a. non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data del 30 giugno;
 - b. siano stati visionati con esito favorevole, nell'ultima stagione sportiva, da almeno sette O.A. e da almeno tre componenti l'Organo Tecnico.

Art. 20 - Avvicendamenti A.E. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. L'avvicendamento dal ruolo internazionale non determina la cessazione dall'attività.
2. La permanenza nel ruolo CAN, per gli A.E. non in possesso della qualifica di internazionale al termine della stagione sportiva non può essere superiore a 10 stagioni sportive a partire dalla data in cui l'arbitro è stato proposto, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva.
3. La C.A.N. C avvicenderà dall'attività quegli A.E. i quali, dopo una permanenza massima di cinque stagioni sportive effettive nel ruolo, non abbiano meritato il passaggio alla C.A.N..
4. La C.A.N. D avvicenderà dall'attività quegli A.E. che, dopo una permanenza massima di quattro stagioni sportive effettive nel ruolo, non abbiano meritato il passaggio alla C.A.N. C.
5. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I. ritorneranno a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale, gli altri potranno rimanere nel ruolo per una seconda stagione sportiva. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I. potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.
6. Gli A.E. avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali potranno invece:
 - a. transitare nel ruolo A.F.Q., se in possesso dei requisiti (Art. 43 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E.S a disposizione dell'O.T.S;
 - c. rimanere come A.E.S. a disposizione dell' O.T.R. previa autorizzazione del Comitato Nazionale;
 - d. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E..

Art. 21 - Avvicendamenti A.A. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. L'avvicendamento dal ruolo internazionale degli A.A. non determina la cessazione dall'attività.
2. La permanenza nel ruolo C.A.N., per gli A.A. non in possesso della qualifica di internazionale al termine della stagione sportiva, non può essere superiore a 10 stagioni sportive a partire dalla data in cui l'a.a. è stato proposto, salvo eccezioni richieste dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva.
3. La C.A.N. C e la C.A.N. D avvicenderanno dall'attività quegli a.a. i quali, dopo una permanenza rispettivamente di cinque e di quattro stagioni sportive effettive nel ruolo, non abbiano meritato il passaggio rispettivamente alla C.A.N. o alla CA.N. C..
4. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N., C.A.N. C e dalla C.A.N. D potranno:
 - a. transitare nel ruolo A.F.Q., se in possesso dei requisiti (Art. 43 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E.S. a disposizione dell'O.T.S.
 - c. rimanere come A.E.S. a disposizione dell'O.T.R. previa autorizzazione del Comitato Nazionale.

Art. 22 – A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali

1. I ruoli degli A.A., a disposizione della C.A.N., C.A.N. C e della C.A.N. D, sono formati, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale, mentre quello a disposizione dell'O.T.R. è formato dallo stesso O.T.R., in base alle esigenze reali.

2. L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. avviene, tra coloro i quali alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 38 anni:

a. previa formale domanda, entro le due stagioni successive, degli arbitri avvicendati dalla C.A.N. C (che dovrà esprimere il proprio parere), nella misura, di norma, del 30% del totale richiesto;

b. per promozione dal ruolo in base ad una graduatoria di merito compilata dalla C.A.N. C, nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto.

3. L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. C avviene, tra coloro i quali alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 34 anni:

a. previa formale domanda, entro le due stagioni successive, degli A.E. avvicendati ai sensi dell'art. 20 dalla C.A.N. D (che dovrà esprimere il proprio parere), nella misura, di norma, del 30% del numero totale richiesto;

b. per promozione dal ruolo in base ad una graduatoria di merito compilata dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto.

4. L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. D avviene tra coloro i quali alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 30 anni:

a. per promozione dal ruolo, in base ad una graduatoria di merito derivata dalla media globale definitiva compilata dall'Organo Tecnico Regionale di competenza in relazione a quanto stabilito dall'art. 15 e che abbiano svolto attività nel ruolo nel massimo campionato regionale per almeno una stagione sportiva;

b. previa formale domanda, entro le due stagioni successive, degli arbitri avvicendati dalla C.A.I. (che dovrà esprimere il proprio parere), nella misura, di norma, del 30% del totale richiesto.

5. Gli aspiranti a domanda prescelti per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. presso gli OO.TT. C.A.N., C.A.N. C e C.A.N. D saranno tenuti a frequentare un apposito corso di qualificazione predisposto dal Comitato Nazionale.

Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei punti 1 e 2 del presente articolo.

6. L'inquadramento degli A.A. a disposizione dell'O.T.R. avviene, tra coloro i quali alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 24 anni e, di norma, non più di 29 anni di età, con le seguenti modalità:

a. previa formale domanda degli A.E. con anzianità non inferiore a cinque stagioni sportive;

b. previa formale domanda degli A.F.Q.

Art. 23 – O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali

1. Possono essere incaricati di svolgere attività di O.A.:

a. gli arbitri o dirigenti benemeriti;

b. gli arbitri fuori quadro che abbiano superato la prova di idoneità alla funzione di O.A..

2. Al termine di ogni stagione sportiva, gli OO.TT. devono trasmettere al Comitato Nazionale una graduatoria di merito relativa alle prestazioni degli O.A. a loro disposizione, sulla scorta della quale il Comitato Nazionale provvederà agli avvicendamenti e alla predisposizione della formazione dei ruoli per la stagione sportiva successiva.

3. Gli O.A. sospesi a seguito di incompatibilità possono essere reinseriti a domanda nel ruolo di inquadramento, se è trascorsa almeno una stagione sportiva dal venir meno della causa di incompatibilità.

Art. 24 - Requisiti per il passaggio degli O.A. alla CAN

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. è formato dal Comitato Nazionale:
 - a. inserendo coloro che abbiano svolto lodevole e qualificata attività a disposizione della C.A.N. C, in base alla relativa graduatoria di merito;
 - b. scegliendoli fra gli A.B. e Dirigenti benemeriti che ne facciano domanda e che, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale;
 - siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato nazionale, della C.A.N. o della C.A.N. C.

Art. 25 – Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. C

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. C è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto notevole e qualificata attività a disposizione della C.A.N. D, in base alla relativa graduatoria di merito.
2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) siano stati almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. D;
 - b) siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A..

Art 26 – Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. D

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. D è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto notevole e qualificata attività classificandosi ai primi posti nella graduatoria di merito dell'ultima stagione derivata dalla media globale definitiva della C.A.I. per almeno una stagione sportiva completa.
2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a. siano stati A.A. internazionali o A.E. internazionali di calcio femminile;
 - b. siano stati A.E. del ruolo ordinario a disposizione della C.A.N. C per almeno tre stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
 - c. abbiano ricoperto per almeno due stagioni sportive l'incarico di Presidente del C.R.A. o di componente la C.A.I.;
 - d. abbiano svolto per almeno 4 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione.

Art 27 Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.I.

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.I. è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto notevole e qualificata attività classificandosi ai primi posti della graduatoria di merito dell'ultima stagione derivata dalla media globale definitiva dell'Organo Tecnico Regionale per almeno una stagione sportiva completa.
2. Il Comitato Nazionale al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a. siano stati A.A. internazionali di calcio femminile;

- b. siano stati a.e. del ruolo ordinario a disposizione della C.A.N. D per almeno 3 stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- c. abbiano svolto qualificata attività per almeno quattro stagioni sportive quali componenti dell'Organo Tecnico Regionale.

Art. 28 Avvicendamenti O.A.

1. La permanenza nel ruolo C.A.N. degli O.A. non può essere superiore a 8 stagioni sportive e nel ruolo C.A.N. C, C.A.N. D e C.A.I. a 5 stagioni sportive.
2. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. ai sensi del successivo art. 39.
3. La sospensione dal ruolo O.A. a disposizione dell'O.T.N. per incarichi incompatibili non può essere superiore a 5 stagioni sportive.

TITOLO TERZO ATTIVITA' ARBITRALE NEL "CALCIO A CINQUE"

Art. 29 - Limiti di età

L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5 e dell'O.T.R..

Gli arbitri fuori quadro sono abilitati a dirigere le gare di calcio a 5 di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica fino al compimento del 50° anno di età

Art 30 – Formazione organici O.T.R. e C.A.N. 5

1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che abbiano maturato un'anzianità minima di due stagioni sportive a disposizione dell'O.T.S. nel ruolo di A.E.5, e non abbiano raggiunto, alla data del 30 giugno, il 32° anno di età.
2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5, per i campionati di serie A e B, è formato in base agli inserimenti ed agli avvicendamenti di fine stagione, ferme restano le seguenti indicazioni di massima:
 - inserimenti in numero di 30;
 - avvicendamenti in numero di 30.
3. Entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva il Comitato Nazionale, d'intesa con la C.A.N. 5, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A., del numero minimo delle promozioni spettanti.
4. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 ritornano a disposizione dell'O.T.R.. Gli A.E. avvicendati dopo la permanenza di una stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.
5. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che:
 - a. siano stati arbitri a disposizione della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;
 - b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di calcio a 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;
 - c. siano stati O.A. a disposizione della C.A.N. 5.Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.

Art. 31 – Passaggi alla C.A.N. 5

1. Possono essere proposti alla C.A.N. 5 per svolgere attività nei ruoli del Calcio a cinque nazionale, gli A.E. e gli A.E.S. in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 35° anno di età;
- b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. di almeno tre stagioni sportive nell'organico per il calcio a 5;
- c. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di calcio a 5 di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da 4 O.A. e da 2 componenti l'O.T., ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore come stabilito dal Comitato Nazionale da inizio stagione.

Art. 32 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5 è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto, per almeno due stagioni sportive, notevole e qualificata attività quale O.A. a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale per il calcio a 5, classificandosi ai primi posti nella graduatoria di merito derivata dalla media globale definitiva dell'ultima stagione.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. siano stati Commissario o Componente della C.A.N. 5;
- b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il calcio a 5;
- c. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il calcio a 5.

Art. 33 - Avvicendamenti dal ruolo

1. Al termine di ogni stagione sportiva, la C.A.N. 5 avvicenderà dal ruolo:

- a. gli A.E. che avranno maturato una permanenza nel ruolo di dieci stagioni nel campionato di Serie A e non facciano parte del ruolo internazionale;
- b. gli O.A. che avranno maturato una permanenza nel ruolo di 8 stagioni sportive.

Art. 34 - Visionature O.A.

1. Gli O.A. in forza alla C.A.N. 5, dovranno espletare la loro attività tecnica esclusivamente nel ruolo di competenza, garantendo un minimo di 8 visionature per ogni stagione sportiva.

2. Gli O.A. dovranno partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento, specifici per il calcio a 5, indetti dall'A.I.A.

3. Per la visionatura degli arbitri appartenenti al ruolo di C.A.N. 5 il Comitato Nazionale può autorizzare l'utilizzo di O.A. a disposizione della C.A.N. 5 per gare di competenza dell'O.T.R. e di O.A. a disposizione dell'O.T.R. per gare di competenza della C.A.N. 5.

TITOLO QUARTO ATTRIBUZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI

ART. 35 Organi Tecnici Regionali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) sono svolte dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri, che si avvale di eventuali collaboratori scelti tra i componenti del Comitato Regionale. Lo stesso provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza, e delle altre gare indicate dal Presidente dell’A.I.A. e dal Presidente Federale.

2. L’Organo Tecnico Regionale:

a) può delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti dell’organo tecnico per il calcio a undici; si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a cinque di un collaboratore che nomina secondo criteri di competenza e di esperienza specifica nel ruolo e sottoponendo il nominativo indicato alla ratifica del Comitato Nazionale, per la designazione delle gare dei campionati regionali di serie C1 e C2, dei tornei regionali. Quest’ultimo comunque opera sotto la sua direzione e controllo;

b) determina il ruolo degli arbitri effettivi per il calcio a cinque;

c) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del comitato nazionale ai sensi dell’art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A..

3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione e si avvale di eventuali collaboratori dallo stesso nominati e scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale per la singola stagione sportiva. Il presidente suddetto ha facoltà di delegare il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione per la singola stagione sportiva; quest’ultimo può avvalersi di collaboratori sempre scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale per la singola stagione sportiva.

L’O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni provinciali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nella medesima provincia, la distribuzione delle gare effettuata dall’Organo Tecnico Regionale.

4. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5, di un collaboratore, che nomina scegliendolo all’interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo, la designazione delle gare dei campionati provinciali della serie D e dei tornei provinciali del proprio territorio seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nella medesima provincia, la distribuzione delle gare effettuata dal referente regionale per il calcio a 5. Il referente provinciale comunque opera sotto la direzione ed il controllo dell’OTS.

Art. 36 - Competenze dell’Organo Tecnico Regionale

All’ Organo Tecnico Regionale, sono affidati i seguenti compiti:

a. designazione A.E. per le gare di competenza;

b. designazione A.A. per le gare di competenza;

c. designazioni A.E. e A.A. per le gare amichevoli anche quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;

d. designazioni O.A. per il controllo degli A.E. e degli A.A. per le gare di cui ai punti a) e b);

e. controllo e coordinamento dei compiti demandati agli Organi Tecnici Sezionali;

f. informare la Segreteria dell’A.I.A. degli incidenti di una certa gravità occorsi agli A.E., A.A. e O.A. nell’espletamento del loro mandato

Art. 37 – Modulistica e programmi informatici

Il Comitato Nazionale cura l’aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici.

Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi.

Art. 38 – Registrazione delle gare

Gli OO.TT. Periferici dovranno:

- a. registrare ogni gara assegnata all'A.E., all'A.A. o O.A. e conservare su tabulati opportunamente predisposti le risultanze di ogni singola stagione;
- b. curare la redazione della scheda personale di quanti compongono gli OO.TT. Periferici relativa alle visionature degli arbitri a disposizione degli stessi ed effettuate nel corso della stagione;
- c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i tabulati dei dimissionari e dei dismessi.

Art. 39 - Osservatori Arbitrali

1. L'O.T.R. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare direttamente o da mettere a disposizione dell'O.T.S..
2. Per particolari esigenze operative l'O.T.R. può prescindere da tale suddivisione ed integrare il ruolo con O.A. a disposizione dell'O.T.S. e disporre l'utilizzazione nei modi che riterrà più opportuni.
3. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale sempre che liberi da impegni tecnici, prendendo nota degli eventuali rifiuti opposti alle designazioni e comunicandoli all'O.T.R. di appartenenza.

Art. 40 - Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali

1. All'inizio di ogni stagione sportiva l'O.T.R. deve inviare a ciascun Presidente di Sezione un elenco nominativo degli A.E. e A.A., suddivisi per categoria d'impiego, da impiegare nei campionati regionali e, ai sensi dell'art. 39, un elenco di O.A. per la visionatura degli stessi.
2. Oltre agli A.E. in formazione, debbono essere posti, di norma, a disposizione degli O.T.S. quelli che comunque non risultino suscettibili di selezione, in conformità al disposto dell'art. 17.1.a.
3. Entro il giorno 10 di ogni mese i Presidenti di Sezione dovranno inoltrare al Comitato Regionale un elaborato dal quale rilevare tutte le designazioni mensili da loro effettuate ed ogni altra notizia sull'impiego degli A.E. e degli O.A..

Art. 41 - Rapporti con le Sezioni

L'O.T.R. riceverà periodicamente, per almeno 2 volte a stagione sportiva entro il 31 dicembre e il 31 marzo, gli O.T.S., ed insieme effettueranno un esame generale della situazione relativa agli arbitri, assistenti ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.

Art. 42 - Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale

1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale le seguenti attribuzioni:
 - a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R.;
 - b. designare i Presidenti di Sezione quali propri rappresentanti presso l'Organizzazione dei Tornei regolarmente autorizzati;
 - c. designazioni arbitrali;
 - d. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I. e la C.A.N. 5 e con i Presidenti dei Comitati Regionali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali del S.G.S.;
 - e. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R.;
 - f. mantenere i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;
 - g. organizzare i raduni per A.E., A.A. ed O.A. regionali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;

h. riunire, almeno una volta al mese, i Componenti il C.R.A. che collaborano all'attività tecnica per esaminare l'andamento dei campionati ed il livello delle prestazioni arbitrali in relazione alle valutazioni formulate dagli O.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;

i. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., A.A. ed O.A. a disposizione.

2. Ai componenti il C.R.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:

a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;

b. designare gli O.A. ed eventualmente gli A.A.;

c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., agli A.A. e agli O.A.;

d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S..

Art. 43 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R.

1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale.

2. Per quanto concerne la scelta degli A.E. si precisa che:

a. è vietato avvalersi per la direzione di gare dei campionati della L.N.D. e per qualsiasi altra gara riguardante Tornei, di A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali. Solo eccezionalmente gli Organi Tecnici Periferici possono farne richiesta al Comitato Nazionale e per conoscenza all'Organo Tecnico interessato che può autorizzarne o no l'impiego, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;

b. è invece autorizzata l'utilizzazione degli arbitri fuori quadro e degli A.A. per la direzione di gare di competenza dell'O.T.S.. Al riguardo si precisa che gli A.F.Q. anche con funzioni da O.A. da impiegare per la direzione di gare, devono presentare all'Organo Tecnico di appartenenza il certificato medico d'idoneità "all'attività agonistica";

c. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni colleghi a danno di altri impiegati saltuariamente.

3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego dei singoli arbitri, A.A. e O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R.

Art. 44 - Istruzioni tecnico-organizzative

Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all'O.T.R. le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.

Art. 45 - Riunioni di carattere informativo

L'O.T.R. deve inviare al Comitato Nazionale, almeno 20 giorni prima della data stabilita, copia dell'avviso di convocazione delle riunioni riservate agli A.E., agli A.E.S., agli A.A., agli O.A. ed agli O.T.S..

Il Comitato Nazionale si riserva di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un suo Componente o altro Associato opportunamente delegato.

Art. 46 - Rapporti con A.E., A.E.S., A.A. e O.A.

Agli A.E., A.E.S., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati

Art. 47 - Relazione di fine stagione

1. Il C.R.A. deve inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R.;
 - b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;
 - c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., A.E.S., A.A. ed O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;
 - d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate;
 - e. gli episodi di violenza commessi nei confronti degli associati da parte di calciatori, tesserati e estranei.

Art. 48 – Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici

1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessere debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.
2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.
3. I Presidenti di Sezione e del C.R.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 47 commi 3 e 5 del Regolamento A.I.A. anche per gli a.f.q. che:
 - a. non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro la stagione sportiva immediatamente successiva al passaggio nella nuova categoria;
 - b. non superino o partecipano al corso di aggiornamento per O.A..

Art. 49 - Prestazioni O.A. a disposizione dell'O.T.S.

Entro il 10 di ogni mese gli O.T.S. trasmetteranno al C.R.A. in doppia copia l'elenco delle prestazioni effettuate nel mese precedente da ogni singolo O.A. e le relative copie delle relazioni.

Art. 50 - Indirizzi operativi per l'O.T.S.

1. Per tutte le questioni di natura operativa, l'O.T.S. deve uniformarsi agli indirizzi dell'O.T.R. verso il quale sono responsabili dell'attività tecnico-arbitrale di competenza.
2. L'O.T.S. può avvalersi, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento dell'A.I.A., della collaborazione di uno o più componenti il Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A., come previsto dall'art. 35.
3. L'O.T.S., in casi particolari, può avvalersi di altri colleghi purché non più selezionabili. In questo caso la scelta del Presidente di Sezione sarà fatta d'intesa con l'O.T.R..

Art. 51 - Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.

Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti:

- a. designazione dell'arbitro per gare assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dei Campionati giovanili organizzati dalla L.N.D. di competenza;
- b. designazione dell'arbitro per le gare dell'attività ricreativa;
- c. designazione di arbitri in funzione di A.A., se richiesti ed autorizzati per le gare di cui ai punti precedenti;
- d. designazione dell'arbitro e A.A. per le gare eventualmente delegate dall'O.T.R.;
- e. designazione dell'O.A. per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai comma a) e b);
- f. designazione del Tutor per l'assistenza degli arbitri utilizzati per le gare di cui al comma b);
- g. informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione;
- h. informare il Presidente di Sezione di eventuali anomalie rilevate sulle relazioni degli O.A. per i necessari adempimenti consequenziali.

Art. 52 – Inquadramento degli A.E. a disposizione dell'O.T.R.

1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza o alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni degli O.T.S. riguardanti gli A.E. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. a disposizione dell'O.T.R. che siano stati visionati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.3.d.
2. Per ogni A.E. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Art. 53 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.

1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:
 - a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 43;
 - b. è consentita l'utilizzazione degli a.f.q., anche se nei ruoli degli O.A. regionali, previa autorizzazione dell'O.T. di competenza, purché provvisti di certificato medico d'idoneità alla "attività agonistica";
 - c. non è consentita l'utilizzazione degli A.A., salvo autorizzazione scritta del competente organo federale, per la direzione di gare del Campionato Dilettanti di III Categoria e dei campionati giovanili organizzati dalla L.N.D. a carattere locale e dell'attività di A.A. nelle gare di calcio femminile;
 - d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;
 - e. gli arbitri incaricati della direzione di gare non devono aver compiuto il 50° anno di età.

NORME TRANSITORIE

Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo al superamento del controllo di conformità. Il Comitato Nazionale potrà, previa richiesta degli O.T., concedere ad arbitri, assistenti ed osservatori arbitrali, alla fine stagione della stagione 2007-2008, in sede di determinazioni di organico 2008-2009, deroghe ai limiti di età ed alla permanenza minima o massima nello stesso O.T..

Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo